

NOTIFICA DI NON RICONOSCIMENTO O DI CESSAZIONE DELL'INABILITÀ AL LAVORO

Regolamento (CEE) n. 1408/71: articolo 19, paragrafo 1, lettera b); articolo 22, paragrafo 1, lettere a) ii, b) ii e c) ii; articolo 25, paragrafo 1, lettera b); articolo 52, lettera b); articolo 55, paragrafo 1, lettere a) ii, b) ii e c) ii

Regolamento (CEE) n. 574/72: articolo 18, paragrafi 4 e 6; articolo 24; articolo 26, paragrafi 5 e 7; articolo 61, paragrafi 4 e 6; articolo 64

Se il modulo riguarda un lavoratore assicurato in attività, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora (l'istituzione competente) redige due copie del modulo, una delle quali va inviata al lavoratore assicurato in questione e l'altra all'istituzione di assicurazione malattia e maternità o all'istituzione di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del paese competente (del luogo di residenza o di dimora). Se riguarda una persona disoccupata, oltre alle copie menzionate (una delle quali va inviata alla persona disoccupata in questione), occorre redigere due copie supplementari, una della quali va trasmessa all'istituzione competente di assicurazione contro la disoccupazione e l'altra alla corrispondente istituzione del paese in cui la persona disoccupata si è recata per cercare lavoro.

Il modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee tratteggiate. E costituito da 2 pagine e da un allegato di 3 pagine.

1.	Il beneficiario	
1.1	Cognome(i):	Cognome da nubile (se diverso):
1.2	Nome(i):	Data di nascita:
1.3	Indirizzo nel paese di residenza o di permanenza:	
1.4	Numero di identificazione personale:	

2.	<input type="checkbox"/> Istituzione competente	<input type="checkbox"/> Istituzione del luogo di residenza o di dimora
2.1	Denominazione:	
2.2	Numero di identificazione dell'istituzione:	
2.3	Indirizzo:	

3. Dai fatti portati a nostra conoscenza
- Dal controllo effettuato dal nostro medico il (data)
è risultato che
- 3.1 l'inabilità al lavoro è soltanto parziale
- 3.2 l'interessato ha diritto ad un'indennità parziale d'importo pari a (2)
dal (data)
- 3.3 non sussiste inabilità al lavoro
- 3.4 l'inabilità al lavoro è terminata il (3)
- 3.5 L'ultimo giorno di erogazione delle prestazioni in denaro è il
- 3.6 L'istituzione competente stabilirà quando cesseranno le prestazioni in denaro
- 3.7 L'interessato non ha diritto alle indennità perché

4.	<input type="checkbox"/> Istituzione del luogo di residenza o di dimora	<input type="checkbox"/> Istituzione competente
4.1	Denominazione:	
4.2	Codice di identificazione dell'istituzione:	
4.3	Indirizzo:	
4.4	Timbro	4.5 Data:
		4.6 Firma:

Informazioni per il lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo o il lavoratore disoccupato.

Avverso la decisione notificata mediante il presente documento, è possibile presentare ricorso. Per particolari circa i mezzi di ricorso e i termini di inoltro, leggere l'allegato. Quanto alle procedure e ai tempi, occorre seguire le istruzioni indicate per lo Stato competente.

NOTE

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: AT = Austria; BE = Belgio; CY = Cipro; CZ = Repubblica ceca; DE = Germania; DK = Danimarca; EE = Estonia; ES = Spagna; FI = Finlandia; FR = Francia; UK = Regno Unito; GR = Grecia; HU = Ungheria; IE = Irlanda; IT = Italia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; LV = Lettonia; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; PL = Polonia; PT = Portogallo; SE = Svezia; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
 - (2) Informazioni da fornire unicamente se l'istituzione competente compila il modulo. Indicare se le prestazioni sono fornite a cadenza giornaliera, settimanale o mensile.
 - (3) Si indichi l'ultimo giorno d'inabilità al lavoro.
-

MEZZI DI RICORSO E TERMINI

Regolamento (CEE) n. 574/72: articolo 18, paragrafo 4; articolo 61, paragrafo 4

1. Belgio

Avverso la decisione in allegato l'interessato può introdurre ricorso per iscritto, datato e firmato, da depositare o trasmettere per lettera raccomandata alla cancelleria del tribunale del lavoro competente, entro il termine di tre mesi dal giorno di notifica del provvedimento impugnato.

Per tribunale del lavoro competente, si intende:

- a) ove l'interessato abbia il proprio domicilio in Belgio, il tribunale del lavoro della circoscrizione in cui si trova il domicilio stesso;
- b) ove l'interessato non dimori o non dimori più in Belgio, il tribunale del lavoro della circoscrizione in cui dimorava da ultimo o risiedeva da ultimo in Belgio;
- c) ove l'interessato non abbia dimorato o risieduto in Belgio, il tribunale del lavoro della circoscrizione della sua ultima occupazione in Belgio.

2. Repubblica ceca

Avverso la notifica in allegato, l'interessato ha il diritto di introdurre un ricorso presso la competente istituzione ceca di cui ai punti 2 o 4 entro tre giorni dal ricevimento della notifica. Nella decisione sono indicati i termini di ricorso.

3. Danimarca

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può, entro il termine di quattro settimane a decorrere dalla notifica della decisione, introdurre ricorso presso il "Den Sociale Ankestyrelse, Dagpengeudvalget", (comitato di ricorso sociale, comitato di indennità giornaliera), Amaliegade 25, PO Box 3061, 1021 Copenhagen K.

4. Germania

L'atto ufficiale diventa vincolante se, entro tre mesi dalla notifica, non è stato introdotto ricorso. Quest'ultimo può essere trasmesso per iscritto, entro tre mesi, alla seguente istituzione tedesca:

Denominazione:
 Indirizzo:

5. Estonia

Se desidera contestare la decisione in allegato, l'interessato può introdurre ricorso, entro 30 giorni, presso l'"Eesti Haigekassa", Lembitu 10, Tallinn 10114.

6. Grecia

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica della decisione, introdurre ricorso presso:

Denominazione:
 Indirizzo:

7. Spagna

L'interessato può, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica della decisione in allegato, introdurre ricorso contro tale decisione presso la seguente istituzione:

Denominazione:
 Indirizzo:

8. Francia

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può, entro il termine di 2 mesi a decorrere dalla notifica della decisione, introdurre ricorso presso il medico capo della seguente cassa di assicurazione malattia:

Denominazione:
 Indirizzo:

9. Irlanda

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può inoltrare ricorso presso il "Social Welfare Appeals Office", D'Olier House, D'Olier Street, Dublin 2. Esso va effettuato entro 21 giorni dalla data di ricevimento della presente decisione.

10. Italia**Decisioni dell'INPS (malattia e maternità)**

Una persona assicurata può contestare una decisione dell'INPS presentando un ricorso amministrativo presso la competente commissione provinciale entro 90 giorni dal ricevimento della relativa decisione.

Inoltre, l'interessato può avviare un procedimento giudiziario entro un anno dalla data di notifica della decisione della commissione oppure, ove la commissione non si sia pronunciata, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

Decisioni dell'INAIL (infortuni sul lavoro e malattie professionali)

Una persona assicurata può contestare una decisione dell'INAIL informando quest'ultimo, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica e tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, circa i motivi per i quali si ritiene ingiustificata la decisione; in caso di inabilità permanente al lavoro, l'interessato deve indicare l'importo dell'indennità cui ritiene di aver diritto; in tutti i casi, occorre accludere alla lettera di ricorso un certificato medico a sostegno della propria richiesta.

Non ricevendo risposta nel termine di 60 giorni dalla data della ricevuta di ritorno di cui sopra, o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'interessato può convenire in giudizio l'INAIL dinanzi all'autorità giudiziaria.

L'opposizione può essere presentata all'INAIL direttamente o per il tramite dell'istituzione del luogo di residenza o di dimora

11. Cipro

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può introdurre ricorso presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dalla notifica della decisione. Avverso la decisione del ministero, è possibile introdurre ricorso alla Corte suprema entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della decisione del ministero.

12. Lettonia

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della decisione, introdurre ricorso presso:

Denominazione: Indirizzo:
--

13. Lituania

Se desidera contestare la decisione in allegato, l'interessato può, entro un mese dalla notifica della decisione, introdurre ricorso presso la commissione del contenzioso amministrativo.

14. Lussemburgo

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può introdurre ricorso, in linea di massima, presso il "Conseil arbitral des assurances sociales" (consiglio arbitrale delle assicurazioni sociali), entro 40 giorni a decorrere dal ricevimento della notifica della decisione.

15. Ungheria

Avverso la comunicazione in allegato, l'interessato può richiedere una decisione da parte dell'istituzione ungherese competente (punto 2 o 4 del modulo E 118). La decisione dell'istituzione competente può essere impugnata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica della decisione.

16. Malta

Se desidera contestare la decisione in allegato, l'interessato può, entro 30 giorni dalla data della decisione, introdurre ricorso presso il "Department of Social Security", Valletta.

17. Paesi Bassi

Avverso la comunicazione in allegato, l'interessato può richiedere all'istituzione olandese competente di cui al punto 2 o 4 del modulo E 118 una decisione impugnabile entro un lasso di tempo ragionevole. Nella decisione saranno specificati i mezzi di ricorso e i termini.

18. Austria

Se in disaccordo con le informazioni in allegato (modulo E 118), l'interessato può chiedere una decisione dell'istituzione austriaca competente di cui al punto 2 o 4 del modulo citato, da cui può ricevere le istruzioni da seguire circa il rimedio giuridico più adeguato.

19. Polonia

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può chiedere una decisione allo "Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS" (istituzione di sicurezza sociale) con competenza territoriale sulla sede del datore di lavoro e, nel caso di agricoltori, all'ufficio regionale della "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — KRUS" (fondo di sicurezza sociale agricola). Presso tale servizio verrà adottata la decisione circa il diritto alle prestazioni e si verrà informati degli eventuali mezzi di ricorso.

20. Portogallo

Avverso la decisione l'interessato può:

- se l'incapacità lavorativa non è stata riconosciuta, introdurre ricorso alla "Comissão Instaladora da Administração Regional de Saúde" (commissione regionale della sanità) entro otto giorni dal ricevimento della notifica della decisione,
 - o
- se una richiesta di prestazioni in denaro è stata respinta per motivi di ordine amministrativo, presentare ricorso al tribunale amministrativo locale competente (Tribunal Administrativo de Circulo) entro due mesi dal ricevimento della notifica della decisione; se l'interessato risiede fuori del Portogallo, entro quattro mesi da tale notifica.

21. Slovenia

Avverso la decisione, l'interessato può presentare ricorso al tribunale del lavoro e degli affari sociali (Labour and Social Court), Ljubljana, Komenskega 7, entro 30 giorni dalla sua notifica.

22. Slovacchia

Se in disaccordo con le informazioni indicate e in mancanza di una decisione, l'interessato può richiederla al servizio competente dell'Agenzia delle assicurazioni sociali. Entro 15 giorni dalla data della decisione da parte dell'ufficio locale, è possibile presentare ricorso alla direzione dell'Agenzia in questione. La decisione della direzione dell'Agenzia delle assicurazioni sociali è definitiva; tuttavia, entro due mesi dalla sua adozione, è possibile introdurre ricorso presso un tribunale regionale competente.

Per questioni diverse dalle prestazioni, l'interessato può presentare ricorso contro la decisione della direzione dell'Agenzia delle assicurazioni sociali - entro 30 giorni dalla data di ricevimento - presso il tribunale regionale di competenza. L'indirizzo della direzione dell'Agenzia delle assicurazioni sociali è: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava 1.

23. Finlandia

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica della decisione allegata all'istituzione assicurativa finlandese di cui al punto 2 o 4 del modulo E 118, o all'ente assicurativo più vicino al luogo di residenza, indicato in uno dei punti sopraccitati.

24. Svezia

L'interessato può, entro un periodo di due mesi dalla notifica della decisione, presentare ricorso all'istituzione svedese competente di cui al punto 2 o 4 del modulo E 118. Nel ricorso l'interessato deve specificare il motivo per il quale ritiene ingiustificata tale decisione.

25. Regno Unito

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può introdurre ricorso, entro 28 giorni dalla data di ricevimento della decisione, al "Pension Service, International pension Centre", (servizio pensioni, centro internazionale pensioni), Tyneview Park Newcastle-upon-Tyne, o al "Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch" (ministero della Sicurezza sociale, servizio internazionale), Belfast, se del caso.

26. Islanda

Avverso la decisione in allegato l'interessato può presentare ricorso all'ente statale di sicurezza sociale di Reykjavik.

27. Liechtenstein

- a) Per quanto riguarda l'assicurazione malattia: avverso la decisione della cassa di assicurazione malattia l'interessato può chiedere una decisione formale contenente le motivazioni e le informazioni sulla procedura legale da seguire. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale decisione l'interessato può adire il tribunale competente.
- b) Per quanto riguarda l'assicurazione infortuni: qualora l'interessato non condivida la decisione dell'assicuratore per gli infortuni, può, entro due mesi dal ricevimento di tale decisione, chiedere all'assicuratore competente di riconsiderare la medesima. Se l'interessato non condivide la decisione dell'assicuratore, può altresì, entro due mesi dal ricevimento di tale decisione, adire il tribunale competente. Ciò si applica anche per la decisione degli assicuratori per gli infortuni riguardante la summenzionata richiesta di revisione.

28. Norvegia

L'interessato può introdurre ricorso contro una decisione norvegese all'istituzione di cui al punto 2 o 4 del modulo E 118, entro sei settimane dal ricevimento della notifica della decisione.

29. Svizzera

Avverso la decisione in allegato, l'interessato può presentare ricorso presso l'istituzione entro 30 giorni dal ricevimento della decisione. La decisione pronunciata su opposizione deve indicare i mezzi di ricorso e i relativi termini.